

ist. n. 94 dep. 25/01/2010

a) il vano denominato ufficio a piano primo, privo di aria e luce diretta, non venga adibito ad uso lavorativo continuativo;

b) i wc privi di aria e luce diretta vengano dotati di un idoneo sistema di areazione forzata secondo le modalità di legge;

c) venga osservata la normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;

Inoltre, vengano osservate le seguenti condizioni contenute nel parere della Ripartizione Strade ed Impianti – Divisione Ecologia – del 22/09/1993, prot.7344, relativo al sistema alternativo di smaltimento, consistente in un pozzo nero a tenuta stagna:

d) assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo del pozzo nero;

e) il mantenimento della preesistente consistenza dell'immobile e della qualità e quantità delle acque di scarico;

f) assicurare una distanza del pozzo stagno di almeno m.10 da opere idropotabili (D.M.4/2/77, all.5);

g) prima di attivare lo scarico la ditta dovrà richiedere il rilascio della relativa autorizzazione;

h) vengano rispettate tutte le condizioni particolari contenute nel parere favorevole espresso dalla Divisione Ecologia, con nota 8152 del 19/10/1993, per quanto attiene l'emissione in atmosfera di particolato proveniente dal laboratorio di falegnameria, il cui contenuto si riferisce ad obblighi di legge a carico della ditta per l'esclusivo esercizio dell'attività, che resta, comunque, subordinata al possesso in capo delle ditta, di tutte le necessarie autorizzazioni dovute per legge.

Il presente provvedimento, viene rilasciato ai soli fini urbanistici ed edilizi, salvi i diritti dei terzi e fatti salvi tutti gli altri eventuali pareri, N.O., autorizzazioni e vincoli di zona previsti per legge, da conseguire a cura della ditta.

La presente Concessione Edilizia, ai sensi dell'art.36 della L.R.71/78, deve essere trascritta, a spese della ditta, nei registri immobiliari.

Messina, lì 09 AGO. 2001



IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(arch. Manlio Minutoli)

Manlio Minutoli



MUNICIPIO DI MESSINA

DIPARTIMENTO POLITICA DEL TERRITORIO

Concessione Edilizia integrativa di rettifica n. 18/02 - /199-01 bis fasc.2267/9

Oggetto: integrazione alla Concessione Edilizia n.199/2001 del 09/08/2001, relativa all'approvazione in sanatoria, ex art.13 L.47/85, per i lavori già eseguiti relativi alla ristrutturazione, previa demolizione e fedele ricostruzione dell'esistente distrutto da incendio, già oggetto di condono edilizio ex L.47/85, sito in Messina – vill. Ortoliuzzo, Via Nazionale – distinto in catasto al fg.63, part.225, ricadente nel P.R.G. vigente parte in “fascia di rispetto” e parte in zona “D2”, per un volume edilizio di mc.4.660,80;

Ditta: Ruggeri Salvatore.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Vista la C.E. n.199/2001 del 09/08/2001, notificata alla ditta de qua in data 14/08/2001, con la quale sono stati approvati in sanatoria, ex art.13 della L.47/85. I lavori, descritti in oggetto;

Vista l'istanza pervenuta al Comune – Dip.Pol.Terr. – il 29/11/2001, prot.1/8132, con la quale la [redacted] “fa presente che la Concessione, in oggetto citata, è relativa solo alle opere eseguite e non, anche, come avrebbe dovuto essere, alle opere indicate in progetto, tra le quali vi sono, anche, le tompagnature esterne ed i solai, i servizi igienici, etc.... Ciò, in quanto il progetto riguarda la completa ristrutturazione del precedente edificio distrutto da incendio.....”;

Visti gli atti d'ufficio, relativi al fascicolo 2267/9, intestato alla [redacted] dai quali risulta che in vero il progetto, per il quale è stata rilasciata la C.E. n.199/2001, prevedeva anche il completamento delle opere, oltre all'approvazione in sanatoria (ex art.13 L.47/85) dei lavori già eseguiti;

Considerato che per mero errore materiale, nella parte dispositiva del provvedimento concessorio, di cui sopra si è già riferito, non è stato disposto il completamento delle opere, così come descritto negli elaborati grafici di progetto, che hanno ottenuto il parere favorevole da parte della C.E.C. nella seduta del 21/03/2001 e che ha sostenuto il rilascio del provvedimento concessorio;

Atteso, altresì, che la ditta per il rilascio del suddetto provvedimento concessorio ha pagato per intero, quanto dovuto per oneri concessori, ivi comprese le opere di completamento;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere alla rettifica della C.E. n. 199/2001 del 09/08/2001, come da richiesta della ditta, nel senso che la medesima prevede, anche, il completamento dei lavori in conformità al progetto approvato, di cui sopra si è già riferito;

RETTIFICA

La C.E. 199/2001 del 09/08/2001, nel senso che la stessa dispone, oltre all'approvazione in sanatoria, ex art.13 L.47/85, anche il completamento dei lavori, in conformità al progetto approvato dalla C.E.C. nella seduta del 21/03/2001.

Per i lavori eseguiti e da eseguire la ditta dovrà, comunque, uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia e dovrà attenersi a tutte le condizioni particolari già contenute nella C.E. originaria n.199/2001 del 09/08/2001.

La ditta è tenuta, inoltre, a comunicare al Comune - Dip.Pol.Terr. - la data di inizio e fine lavori di completamento (con allegata documentazione fotografica), tenendo presente che i lavori di completamento dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e che i medesimi dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di comunicazione del loro inizio.

Rimane invariato per il resto il contenuto dalla C.E. n.199/2001 del 09/08/2001..

Messina, li 23 GEN. 2002



IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(arch. Manlio Minutoli)

Manlio Minutoli



MUNICIPIO DI MESSINA

DIPARTIMENTO POLITICA DEL TERRITORIO

Settore Amministrativo-Sezione Concessioni Edilizie

Concessione Edilizia 180/2004

Fascicolo n.2267/9

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Vista la C.E originaria in sanatoria, ex art.13 della L.47/85, n.199/2001 del 09/08/2001, rilasciata alla

proprietario, relativa ai lavori già eseguiti per la ristrutturazione, previa demolizione e fedele ricostruzione, di un capannone industriale, sito in Messina-Villaggio Ortoliuzzo, Via Nazionale, distinto in catasto al fg.63, particella 225, ricadente nel P.R.G. vigente parte in "fascia di rispetto" e parte in zona "D2", per un volume edilizio di mc.4.660,80;

Vista la concessione Edilizia integrativa di rettifica, n.18/2002-199/2001/bis del 23/01/2002;

Vista l'istanza pervenuta al Comune Dip.Pol.Terr. il 30/11/2001, prot.n.1/8177, con la quale la ditta medesima ha chiesto il rilascio della Concessione Edilizia di variante del progetto che ha ottenuto parere favorevole, motivato, da parte della C.E.C. nella seduta del 21/03/2001, concernete la costruzione in argomento;

Visto il progetto di variante, datato 29/11/2001, redatto dagli Ingg. Andrea e Roberto D'Andrea;

Vista la comunicazione di inizio lavori, a far data dal 27/12/2002, pervenuta al Comune Dip.Pol.Terr. in data 27/12/2002, prot.n.1/7486, con allegato il Decreto Assessoriale Lavori Pubblici;

Visto il Decreto Assessoriale, rilasciato dalla Regione Siciliana Assessorato Lavori Pubblici, n.01547 del 24/10/2002, in merito alla rispondenza delle opere alla normativa di cui alla L.64/74;

Visto il rapporto tecnico prot.n.1/8177, trasmesso dalla D.T.U. in data 16/07/2003, dal quale risulta, tra l'altro, che i lavori previsti dal progetto di variante prevedono la realizzazione di piano intermedi all'interno della sagoma del fabbricato e soppalco sopra il piano di esposizione;

Visto il versamento di euro 51.65 per diritti comunali di cui all'art.6 del R.E.;

Vista la nota conclusiva del responsabile del procedimento tecnico, datata 17/07/2003, a firma Angileri Martella (coordinatore), con la quale si propone il rilascio della C.E. di variante, così come richiesta, all'eguenente specifica condizione:

- 1) alle condizioni particolari di cui alla C.E.n.199/2002;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile, ai sensi dell'art.18 della L.64/74, in data 29/01/2003, prot.n.1347, relativa alla realizzazione di sporti in acciaio al primo impalcato di un capannone in acciaio in adeguamento strutturale;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile, ai sensi dell'art.18 della L.64/74, in data 13/06/2003, prot.n.5951, relativa al completamento strutturale quali impalcati, ascensore e scala esterna di un capannone industriale;

Vista l'istanza pervenuta al Comune Dip.Pol.Terr. il 03/09/2003, prot.n.2/4773, con la quale la ditta trasmette a seguito di richiesta avanzata dalla C.E.C. nella seduta del 06/08/2003, tavola integrativa al progetto in oggetto indicato con il calcolo del parcheggio e l'indicazione dell'area all'uopo reperita;

Vista la tavola integrativa 2/bis datata 03/09/2003, redatta dagli ingg. Andrea e Roberto D'Andrea;

Vista la relazione tecnica, prot.n.2/4773 trasmessa dalla D.T.U. in data 01/10/2003;

Vista l'istanza pervenuta al Comune Dip.Pol.Terr. il 09/10/2003, prot.n.2/5275, con la quale la ditta trasmette tavola integrativa di rettifica e sostitutiva della precedente;

Vista la tavola integrativa 2/bis datata 09/10/2003, redatta dagli ingg. Andrea e Roberto D'Andrea;

Vista la relazione tecnica, prot.n.2/5275 trasmessa dalla D.T.U. in data 19/01/2004;

Visto il parere espresso dalla C.E.C. nella seduta del 21/01/2004, che così testualmente recita: "Favorevole alle condizioni della proposta di provvedimento";

Atteso che da accertamenti eseguiti in ufficio la ditta ha ottemperato al pagamento degli oneri concessori previsti dalla C.E. originaria n.199/2001 del 09/08/2001;

Vista la legge 28/01/1977, n.10;

Vista la L.R. 27/12 /78, n.71;

Visto il R.E. Comunale;

APPROVA

alla [REDACTED] la facoltà di eseguire, salvi i diritti dei terzi, il completamento dei lavori di variante, in conformità al progetto per il quale sono state rilasciate le C.E. originaria n.199/2001 del 09/08/2001 e successiva integrativa di rettifica n.18/02/-199/2001/bis del 23/01/2002, ed al progetto di variante I°, prot.n..1/8177 del 30/11/2001 ed alla tavola integrativa n.2/bis prot.n.2/5275 del 09/10/2003, che hanno riportato il parere favorevole da parte della C.E.C. nella seduta del 21/01/2004 e che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.16 del R.E. il direttore dei lavori ed il costruttore, prima dell'inizio dei lavori di completamento, devono comunicare al Sindaco l'accettazione dell'incarico loro affidato.

Rimangono invariate tutte le condizioni tutte contenute nella originaria Concessione Edilizia n.199/2001 del 09/08/2001, che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritte e riportate ed in aggiunta a queste ultime le seguenti altre:

- 1) in fase di realizzazione i servizi igienici siano conformi alle prescrizioni di cui all'art.88 del R.E.C.;
- 2) il piano soppalcato abbia altezza netta non inferiore a mt.2.70;
- 3) le previsioni progettuali vengano adeguate alle prescrizioni di cui all'art.104 bis del R.E.C.;
- 4) la ditta dovrà adottare accorgimenti tali da evitare che dalla messa in esercizio dell'attività derivi inquinamento per le persone e per l'ambiente;
- 5) vengano osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro.


Il presente provvedimento, che viene rilasciato ai soli fini urbanistici ed edilizi, salvi i diritti dei terzi e fatti salvi tutti gli altri eventuali pareri, N.O., autorizzazioni e vincoli di zona previsti per legge, da conseguire a cura della ditta. Il presente provvedimento - si ripete - viene rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al Concessionario diritti soggettivi verso i terzi i quali potranno agire innanzi al giudice ordinario per ottenere la rimozione o la modificazione dell'opera se lesiva di diritti scaturenti da rapporti privatistici. Il titolare della C.E. è responsabile e quindi risponde della conformità delle opere già realizzate e da realizzare a completamento secondo il progetto approvato ed alle modalità esecutive contenute nel provvedimento concessorio medesimo. Pertanto risponde di eventuali difformità e/o illeciti che si dovessero riscontrare prima del rilascio dei certificati di conformità ed Abitabilità/agibilità, salvo che lo stesso non indichi espressamente i responsabili degli eventuali abusi. Il concessionario risponde, altresì, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e delle spese dell'esecuzione in danno, in caso di demolizione di opere abusivamente realizzate. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amm.vo per la Regione Siciliana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Messina, li

29 LUG. 2004

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
 (Geom. Antonio Jaci)
[Signature]

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 (Dott. Nicola Cardile)
[Signature]

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
 (Arch. Manlio Minutoli)
[Signature]



MUNICIPIO DI MESSINA

DIPARTIMENTO URBANISTICA



1/5610 DEL 24/12/2003

Istanza pervenuta al Dipartimento Urbanistica con protocollo n° 1/6800 del 30/10/2003.

OGGETTO:	Progetto di variante alla conc. edil. 190/2004 di un fabbricato sito nel vill. Orto Liuzzo.	
	sito in località : vill. Orto Liuzzo	datato 04/10/2004
	redatto da : Ing. Andrea e Roberto D'ANDREA	

DITTA:	RUGGERI Salvatore	

Fascicolo n.	2267/9
--------------	--------

Conc. Edilizia Originaria n°. 190 del 18/07/1997.
e successive integrazioni: variante in D.I.A. del 04/10/2004 prot. 2/6201.

Dal sopralluogo effettuato dall'Arch. Domenico ANGILERI in data 21/11/2005 risulta quanto segue: i lavori nel locale risultano ultimati.

SCHEDA TECNICA DI CONFORMITÀ

STATO DEI LAVORI: ultimati. //

Conformità al progetto di cui alla Conc. Edilizia Originaria n°. 190 del 18/07/1997.
e alla variante presentata con procedura in D.I.A. del 04/10/2004 prot. 2/6201 alle prescrizioni
esecutive riscontrabili in sede di conformità; i lavori eseguiti **POSSONO** ritenersi **CONFORMI**.

Difficoltà rilevate : nessuna

che costituiscono //

SCHEDA TECNICA DI ABITABILITÀ E/O AGIBILITÀ

RILEVANZE TECNICHE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA SALUBRITÀ

(ex art. 221 T.U.L.S. n°. 1265/34 e circ. n°. 22/37 e Regolamento Edilizio)

Illuminazione degli ambienti	Idoneo
Aerazione	Idoneo
Distanza dai terrapieni	Idoneo
Dimensioni minime delle chiostrine	//////////
Distanza tra pareti finestrate	//////////
Altezza netta dei locali	Idoneo
Umidità dei muri	Idoneo
Superficie minima degli ambienti	Come da progetto
Servizi igienici (art. 37 R.E.)	Idoneo
Provvista acqua potabile	si
Parti escluse dall'abitabilità	Nessuna
Locali monovano	//////////
Seminterrati e cantinato	//////////
Locali ai piani rialzati	//////////
vani utili	//////////
altro	//////////


Normativa Superamento Barriere Architettoniche ////////////////

OSSERVAZIONI: nessuna, il locale è agibile ai fini urbanistici e igienico sanitari.

- Visto quanto precedentemente rilevato ed osservato ;
- Considerato che la documentazione all'uopo richiesta è in tutte le componenti, i locali sono **agibili** .


L'UNITA' PROPONENTE

Data 28 DIC. 2005



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Data _____



IL COORDINATORE

Data 28.11.05

